



Comune di Tiriolo

Piazza Italia - 88056 Tiriolo CZ

P.IVA: 00297960791

tel: 0961 990836

fax: 0961 990928

email: info@comune.tiriolo.cz.it

web: www.comune.tiriolo.cz.it

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale

N° del	102 20/11/2020	OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale del Comune di Tiriolo – Triennio 2020/2022. Esame ed approvazione.																	
Parere di regolarità tecnica: Favorevole, secondo i termini espressamente riportati nella premessa della presente deliberazione.		L'anno Duemilaventi addì Venti nel mese di Novembre alle ore 12,00 ed a seguire, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Sindaco Domenico Stefano Greco e con l'intervento degli Assessori:																	
Data:	17/11/2020																		
Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Angela Mazza _____		<table><tr><td>Assessore</td><td>Pres.</td><td>Ass.</td></tr><tr><td>1) Francesco Balsamo</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2) Luigi Critelli</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3) Domenico Paone</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4) Anna Francesca Laria</td><td>X</td><td></td></tr></table>			Assessore	Pres.	Ass.	1) Francesco Balsamo		X	2) Luigi Critelli	X		3) Domenico Paone	X		4) Anna Francesca Laria	X	
Assessore	Pres.	Ass.																	
1) Francesco Balsamo		X																	
2) Luigi Critelli	X																		
3) Domenico Paone	X																		
4) Anna Francesca Laria	X																		
Parere di regolarità contabile: Favorevole, secondo i termini espressamente riportati nella premessa della presente deliberazione.		Partecipa il Segretario Generale Dott. Ivan Mascaro																	
Data:	17/11/2020																		
Il Responsabile del Servizio Rag. Domenico D’Alta _____		Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione dell’argomento in oggetto indicato.																	
Il presente parere non / comprende l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. Nr. 267/2000 e succ. modif. ed integ.																			

LA GIUNTA COMUNALE

N. 102/2020

Premesso:

Prende la parola il Sindaco Domenico Stefano Greco il quale informa questo Organo Esecutivo che ed in sede di programmazione del fabbisogno del personale dell'Ente, si rende necessario individuare soluzioni alternative e ciò allo scopo di garantire, comunque e sempre, l'assolvimento e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di istituto.

Visto quanto sopra e l'informativa per come resa dal Sig. Sindaco;

Visto il D. L.gs. 30/03/2001 n. 165 e succ. modif. ed integ., recante “ **Norme Generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**”;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 del citato D.L.gs. n. 165/2001 e succ. modif. ed integ., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione e variazione delle proprie dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e succ. modif. ed integ.;

Visto, per l'appunto, l'art. 39 della citata legge n. 449/97 il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Visto, altresì, l'art. 36 del già richiamato D.L.gs. n. 165/2001, nel testo come novellato, in ultimo, dall'art. 49 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133, il quale, tra l'altro, prevede come ed al fine di rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale ivi previsto, nel rispetto delle vigenti procedure di reclutamento;

Viste e richiamate, oltremodo ed ai fini che qui ci interessano, le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'art. 110, comma 2° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, per il quale negli Enti Locali in cui non è prevista la dirigenza, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce criteri, limiti e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;
- b) l'art. 1, comma 557° della legge 30/12/2004 n. 311, il quale prevede la possibilità, tra l'altro, anche per i Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di potersi servire dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- c) l'art. 14 del C.C.N.L. del Personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto in data 22/01/2004, che regola e disciplina la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro

d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse . Detta facoltà è stata espressamente confermata dalla legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 124°;

Precisato, altresì, che le fattispecie disciplinate, rispettivamente, dall'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 1, comma 557° della già citata legge n. 311/2004, non rientrano tra i rapporti di lavoro per i quali l'art. 9, comma 28° del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, come modificato, in ultimo, dall'art. 4, comma 102° - lett. a) e b) delle legge 12/11/2011 n. 183 prevede ed ai fini di assicurare il contenimento della spesa pubblica, limiti e vincoli di utilizzo e di ricorso;

Vista e richiamata, in tal senso, la deliberazione n. 223/2012/SRCPIE/PAR del 12/06/2012 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Piemonte;

Visti e richiamati, altresì, i sotto elencati orientamenti formulati, nell'ambito della corretta applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004, dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN):

- RAL n. 670 del 05/06/2011;
- RAL n. 1261 del 05/07/2012;
- RAL n. 1263 del 05/07/2012;
- RAL n. 1554 del 28/10/2013;
- RAL n. 1770 dell'11/06/2015;

Che, comunque, il medesimo art. 9, comma 28° della citata legge di conversione n. 122/2010 e succ. modif. ed integr. prevede la non applicazione dei divieti e dei vincoli ivi imposti, qualora i Comuni abbiano assicurato il rispetto delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa in materia di personale, per come espressamente previste dall'art. 1, comma 557° della legge 27/12/2006 n. 296;

Visto quanto sopra;

Che, pertanto, questa Amministrazione Comunale è chiamata, per il triennio 2020/2022, ad adottare ed approvare, sulla base delle cennate esigenze organizzative, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Rilevato che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto 8 Maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/07/2018, Serie Generale n. 173) , ha approvato le “**Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.**”;

Precisato che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Rilevato, altresì, che con le predette Linee di indirizzo, si tende al superamento dello strumento della dotazione organica, quale contenitore rigido da cui partire per elaborare il programma triennale del

fabbisogno del personale, bensì il PTFP diventa esso stesso il fulcro centrale delle scelte organizzative in materia di personale e, quindi, strumento flessibile e modulabile finalizzato a rilevare le effettive e reali esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'ente;

Visti e richiamati, sempre ai fini che qui ci interessano, i seguenti atti amministrativi già adottati dal Comune di Tiriolo:

- 1) la deliberazione G.M. n. 33 del 08/03/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l'allora Amministrazione Comunale di Tiriolo ha approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- 2) la deliberazione G.M. n. 60 del 11/06/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione Comunale ha adottato il **“Piano delle Performance – Triennio 2019/2021”**, specificando, oltremodo, che e nelle more dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione pluriennale finanziario 2020/2022, detto documento continua ad avere piena valenza giuridica ed efficacia operativa;
- 3) la deliberazione G.M. n. 09 del 04/02/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione Comunale ha adottato il **“Piano delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità – Triennio 2020/2022”**, di cui all'art. 48, comma 1° del D.L.gs. 11/04/2006 n. 198.;
- 4) la deliberazione G.M. n.43 del 30/04/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante **“Criteri generali (metodologia) per l'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione della retribuzione per le posizioni organizzative del Comune di Tiriolo, ex art. 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 Maggio 2018. Esame ed approvazione.”**;

Visto quanto sopra;

Richiamato, altresì, il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, recante **“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”**;

Visto, in particolare, l'art. 33 della prefata legge di conversione n. 58/2019, rubricato **“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”**, il quale ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto, nello specifico, e per quanto qui di interesse, il comma 2° del suddetto art. 33, a mente del quale ed a decorrere dalla data individuata dal decreto ministeriale di attuazione, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al

netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia; i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%; a decorrere dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turno over pari al 30% sino al conseguimento del necessario valore soglia.;

Visto, per l'appunto, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, recante **“Misure per la definizione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei comuni”**, che definisce, nel dettaglio, le nuove regole cui i Comuni sono tenuti a conformarsi in sede di scelte e facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato;

Richiamato, inoltre, l'art.1 del citato decreto ministeriale, rubricato **“Finalità, decorrenza, ambito soggettivo”**, il quale al comma 2° prevede come le disposizioni dello stesso (decreto ministeriale) si applicano, per i Comuni, con decorrenza 20 aprile 2020;

Vista, oltremodo, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, con la quale sono state fornite prime indicazione operative sulla corretta applicazione delle nuove regole;

Visto quanto sopra;

Vista e richiamata la Determinazione dell'Area Finanziaria n. 23 del 12/11/2020, ad oggetto **“Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni – anno 2020 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020. Verifica del rispetto delle condizioni ex art. 1, c. 562, L. 27 dicembre c. 2006 n. 296, con i relativi prospetti allegati”**;

Rilevato che il valore della soglia percentuale applicabile per determinare la spesa di personale impegnabile nel 2020 è pari al 32,70% ed è quindi superiore al valore di rientro della maggiore spesa di cui alla tabella 3 dell'art. 6 D.M. 17/03/2020;

Riprende la parola il Sindaco D.S. Greco il quale e sulla base lavoro istruttorio posto in essere dal Responsabile dell'Area Finanziaria, sopra meglio descritto, ritiene necessario, in sede di definizione dello strumento programmatico che qui ci interessa, prendere atto delle risultanze dell'attività istruttoria posta in essere dall'Ufficio Finanziario dell'Ente, per cui per il corrente anno e per gli anni successivi non è possibile programmare, allo stato, nuove assunzioni se non dopo un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a quello attuale mediante incremento delle entrate correnti e/o riduzione delle spese per il personale. E possibile soltanto ricorrere ad assunzioni temporanee per cui a questo punto, sempre il Sindaco D.S. Greco formula a questa Giunta Comunale la seguente proposta in materia di programmazione del fabbisogno del personale, limitatamente a quello a carattere temporaneo:

ANNO 2020

- Assunzione part-time Istruttore Direttivo Amministrativo Temporaneo (Art.110, comma 1° TUEL) Cat. D1;
- Assunzione n. 2 Vigili part-time Temporanei (art 92, comma1° D. L.gs. n. 267 del 2000) Cat. C1;
- Assunzione n. 1 Vigile part-time Temporaneo (Legge n. 160 del 2019 - art 1, comma 147° e segg. (legge di bilancio 2020) Cat. C1.;

ANNO 2021

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2022

Non si prevedono assunzioni

Nel concludere il proprio intervento, il Sindaco D.S. Greco e sulla base di idonea interlocuzione avuta con l'Ufficio Finanziario dell'Ente, informa questa Giunta Comunale di quanto segue:

- sono state assicurate le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa del personale (con particolare riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 1, comma 557°- lett. c) della legge 27/12/2006 n. 296) e che, pertanto, l'Ente non è tenuto al rispetto del limite del 50% della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009 e concernente gli incarichi, ex art. 110, comma 2° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, per come previsto dall'art. 9, comma 28° della legge di conversione 30/07/2010 n. 122, modificato ed integrato, sul punto, dall'art. 16 della legge di conversione 07/08/2016 n. 160, fermo restando, comunque, che è garantito l'ulteriore vincolo previsto dalla citata disposizione di legge, rappresentato dal fatto che ed in ogni caso, detta spesa e relativa, nello specifico, al rapporto di lavoro a tempo determinato (diciotto ore settimanali), ex art. 110, comma 2° del già citato D.L.gs. n. 267/2000, non supera quella sostenuta, allo stesso titolo, nell'anno di riferimento (2009);
- è stato rispettato il principio del pareggio di bilancio relativo all'anno 2019;
- sono state assicurate, in generale, le misure di contenimento e di razionalizzazione delle spese in materia di personale, di cui all'art. 1, comma 557° della legge 27/12/2006 n. 296, con riferimento anche al valore medio espressamente previsto dal successivo comma 557° - quater dell'art. 1 della suddetta legge n. 296/2006;
- la rimodulazione della programmazione del fabbisogno del personale come sopra meglio descritta, consentirà al Comune di Tiriolo di conformarsi al disposto di cui all'art. 9, comma 28° della legge di conversione 30/07/2010 n. 122, secondo il quale, comunque ed in ogni caso, la spesa per il lavoro flessibile non può essere superiore rispetto al limite complessivo di spesa per tale tipologia di lavoro sostenuta nell'anno 2009.

Considerato, oltremodo, che il Comune di Tiriolo non si trova, per quanto concerne il personale attualmente in servizio, nella condizione di Ente soprannumerario (ove per detta condizione si intende la presenza in servizio a tempo indeterminato di dipendenti extra dotazione organica), né nella condizione di Ente in

eccedenza (ove per detta condizione si intende il mancato rispetto, sotto il profilo finanziario, delle norme e dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spesa per il personale);

Visto quanto sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, specificando, oltremodo, che detti pareri recano in se le verifiche e gli accertamenti di compatibilità economico-finanziario, nonché il rispetto dei vincoli e limiti sempre di natura finanziaria per come sopra meglio descritti e riportati;

Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente, come da Verbale reso in data 18/11/2020 (prot. del Comune n. 8278 del 19/11/2020) - agli atti, ai sensi dell'art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L.gs. n. 267/2000, nel testo come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213 e dell'art. 19, comma 8° della legge 28/12/2001 n. 448, da valere anche quale asseverazione circa il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, a mente dell'art. 33, comma 2° della richiamata legge di conversione n. 58/2019;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente in questo Comune;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

Visto l'art. 48, comma 1° e 2° del citato D.L.gs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, la programmazione triennale (triennio di riferimento 2020/2022) del fabbisogno del personale del Comune di Tiriolo così come segue:

ANNO 2020

- Assunzione part-time Istruttore Direttivo Amministrativo Temporaneo (Art.110, comma 1° TUEL) Cat. D1;
- Assunzione n. 2 Vigili part-time Temporanei (art 92, comma1° D. Lgs. n. 267 del 2000)Cat. C1;
- Assunzione n. 1 Vigile part-time Temporaneo ((Legge n. 160 del 2019 - art 1, comma 147° e segg. (legge di bilancio 2020) Cat. C1.;
-

ANNO 2021

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2022

Non si prevedono assunzioni

Dare atto e ribadire che nel Comune di Tiriolo ed a seguito di ricognizione effettuata, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza e che, conseguentemente, questo Ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2020, alcuna procedura per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Demandare ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria di questo Ente ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere, nel rispetto della vigente legislazione di settore, gli adempimenti di natura gestionale, al fine di dare concreta attuazione al presente deliberato;

Demandare, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente la prescritta informativa in favore delle OO.SS. rappresentative di categoria e della R.S.U. Aziendale;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria del Comune di Tiriolo;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

<i>Il Sindaco</i> F.to Dott. Domenico Stefano Greco	<i>Il Segretario Generale</i> F.to Dott. Ivan Mascaro
<i>Periodo di pubblicazione</i> <i>Dal 20/11/2020 al 07/12/2020</i>	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2° del D.lgs 1302/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo	